

## NOTA INFORMATIVA N. 11/2017

### L'ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO FISCALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E' IL 9%

*La circolare 4/E ribalta il precedente orientamento dell'Agenzia delle entrate affermando che l'impianto fotovoltaico, non essendo più accatastabile con il fabbricato, è ammortizzato con la percentuale del 9%, con l'ulteriore effetto che può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40%.*

Ai sensi dell'OIC 16 il valore di un impianto complesso - quali sono quelli preposti alla produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, eoliche o termiche - deve essere scomposto sulla base della natura delle relative componenti (c.d. *component approach*), secondo le categorie delle immobilizzazioni materiali individuate dall'art. 2424, cod. civ., che distinguono la componente relativa ai fabbricati (B.II.1) e quella relativa agli impianti (B.II.2), in modo che gli elementi costitutivi dell'impianto fotovoltaico siano assoggettati ad un autonomo piano di ammortamento in funzione alla residua possibilità di utilizzazione degli stessi.

Dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 19.12.2013, n. 36/E, non considerando il *component approach* e partendo dal presupposto che l'impianto fotovoltaico sia unitariamente considerato in sede di bilancio, aveva affermato che l'impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all'industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4%.

Il 30 marzo 2017, con la circolare 4/E, l'Agenzia delle entrate ritorna sulla questione, precisando che l'impostazione della circolare 36/E deve essere rivista per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (normativa dei c.d. "imbullonati"), la quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, escludendo dalla stessa stima diretta, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale, macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile un'utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. A commento di tale innovazione normativa, l'Agenzia delle entrate ha successivamente precisato che:

✓ vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima per gli impianti fotovoltaici il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare, (circolare 13.6.2016, n. 27/E);

✓ non sono più oggetto di stima gli elementi di natura impiantistica quali i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli architettonicamente integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori, quali i rotori e le navicelle (circolare 2.2.2016, n. 2/E)

Di conseguenza, la circolare 4/E/2017 conclude affermando che, alla luce della novità introdotta dalla L. 208/2015, salvo i pannelli fotovoltaici integrati con gli immobili (di cui – ripetesì – costituiscono copertura o parete) e la componente immobiliare (come suindicata) degli impianti fotovoltaici ed eolici, cui si applica l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%, ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulta applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 9%, con l'ulteriore effetto che potranno beneficiare del superammortamento, da cui sono esclusi gli investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%.

Le imprese che ammortizzano l'impianto fotovoltaico con aliquote di ammortamento civilistiche inferiori al 9% potranno fruire del superammortamento mediante variazione in diminuzione dall'imponibile in misura pari al prodotto tra il 40% del costo di acquisizione dell'impianto fotovoltaico (parte impiantistica) e il coefficiente di ammortamento del 9%.

Esempio. Costo dell'impianto fotovoltaico 1.000.000, ammortamento civilistico 5% (corrispondente alla durata ventennale della convenzione con il GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti) pari a 50.000, superammortamento  $1.000.000 \times 40\% \times 9\% = 36.000$  (variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi).

6 aprile 2017